



AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma e A.d.E.-Riscossione – Ricorso in opposizione a cartella di pagamento e istanza di sospensione cautelare ai sensi degli art. 615, co. 1, c.p.c. - Tribunale di Civitavecchia, R.G. n. 1329/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso notificato alla Camera a mezzo pec del 10.07.2026 - R.G. n. 1329/2026, con il quale l’Avv. Gianluca Forte, in nome e per conto del Sig. [REDACTED], amministratore unico della [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di Civitavecchia di sospendere l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 071 2026 0028510 331000 di € 41.172,25 e/o del ruolo sotteso, ordinando all’Agenzia delle Entrate Riscossione di astenersi da qualsiasi azione esecutiva nelle more del giudizio e, nel merito, di annullare la cartella opposta per carenza di legittimazione passiva del Sig. [REDACTED] e per omessa notificazione personale dell’atto presupposto;

Rilevato che la Camera ha emanato nei confronti del Sig. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della società [REDACTED] l’ordinanza-ingiunzione n. 2024/256368 per € 31.500,000 di cui al prot. n. 49853/U del 20/03/2024, sulla base verbale del 19.04.2019, prot. n.

7462/RU, rif. CFF2019-36 elevato dall'Ufficio delle Dogane di Roma 2 – Ufficio antifrode merci, per violazione dell'art. 4, co. 49 bis, L. 350/2003, per importazione di merce proveniente dalla Cina, recante un'etichettatura fuorviante per il consumatore, senza che fosse indicata la provenienza geografica o la natura di prodotti di importazione;

Dato atto che il trasgressore non ottemperava al pagamento nei termini stabiliti, che la Camera disponeva, quindi, l'iscrizione al ruolo della predetta ordinanza e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al Sig. [REDACTED] la predetta cartella di pagamento impugnata presso il Tribunale di Civitavecchia;

Rilevata la manifesta infondatezza delle censure mosse da controparte e ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa, in favore dell'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 158620 del 23.07.2026, con il quale l'Avv. Salvatore Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 9.000,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del valore e della circostanza che il giudizio richiede, oltre alla trattazione nel merito, anche la trattazione dell'istanza cautelare;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica

controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BCE34CE4C7;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio promosso dal Sig. [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incarico si estenderà anche all'azione per il recupero del credito da lite;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 9.000,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Salvatore Scafetta.

La spesa complessiva di € 13.132,08 viene imputata sul centro di costo n. A037 "*Affari Legali e Contenzioso*", mastro n. 3250 "*PRESTAZIONE DI SERVIZI*", Conto n. 325043 "*Oneri Legali e Notarili*", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 626/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."